I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 912/78 DEL CONSIGLIO

del 2 maggio 1978

che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, basata sul parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2859/77 (3), definisce, all'articolo 2, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e, all'articolo 3, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità ; che spetta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, modificare detto statuto e detto regime ;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detto statuto e di detto regime e dell'evoluzione verificatasi in questi campi negli Stati membri, è opportuno modificare alcune delle loro disposizioni ;

considerando che una decisione sulla proposta della Commissione relativa alla pensione di vedovo sarà presa solo dopo l'esame di uno studio che la Commissione è incaricata di effettuare alla luce della recente evoluzione in materia negli Stati membri ;

considerando che la proposta della Commissione relativa all'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto sarà trattata separatamente,

(1) GU n. C 140 del 13. 11. 1974, pag. 20.
(2) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 330 del 23. 12. 1977, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

CAPITOLO I

MODIFICHE DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 1

All'ultimo comma dell'articolo 21 sono aggiunti i termini seguenti :

« o alle norme di sicurezza applicabili. ».

Articolo 2

Al terzo comma dell'articolo 23 è aggiunta la frase seguente :

« Con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina e nell'interesse del servizio, il lasciapassare può essere rilasciato anche a funzionari di altri gradi, la cui sede di servizio sia situata fuori dal territorio degli Stati membri. ».

Articolo 3

All'articolo 33 è aggiunto un secondo comma così redatto :

« Quando la visita medica di cui al primo comma ha dato luogo ad un parere medico negativo, il candidato può chiedere, entro venti giorni dalla notifica fattagli dall'istituzione, che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica composta di tre medici scelti dall'autorità che ha il potere di nomina fra i medici di fiducia delle istituzioni. Il medico di fiducia che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione medica. Il candidato può presentare alla commissione medica il parere di un medico di sua scelta. Quando il parere della commissione medica conferma le conclusioni dell'esame medico di cui

al primo comma, gli onorari e le spese accessorie sono sostenuti per metà dal candidato. ».

Articolo 4

Al paragrafo 1 dell'articolo 34 è aggiunto un secondo comma , così redatto :

« Se, durante il periodo di prova, il funzionario è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'autorità che ha il potere di nomina può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente. ».

Articolo 5

Al paragrafo 3 dell'articolo 40 è aggiunto un secondo comma così redatto :

« Tuttavia, il funzionario che dimostri di non poter beneficiare di alcun altro regime pubblico contro i rischi di cui agli articoli 72 e 73 può, su sua richiesta presentata al più tardi nel mese successivo all'inizio dell'aspettativa per motivi personali, continuare a beneficiare della copertura prevista da tali articoli, purché versi il contributo di cui all'articolo 72, paragrafo 1, e all'articolo 73, paragrafo 1, in ragione della metà per il primo anno di aspettativa per motivi personali e del totale per la restante durata di detta aspettativa ; il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio base del funzionario. Inoltre, il funzionario che dimostri di non poter acquisire dei diritti ad una pensione presso un altro regime di pensioni, può su sua richiesta, continuare ad acquisire nuovi diritti alla pensione per una durata massima di un anno, purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto all'articolo 83, paragrafo 2, e calcolato sull'ultimo stipendio base del funzionario. ».

Articolo 6

All'articolo 58 i termini « otto settimane » e « quattordici settimane » sono sostituiti rispettivamente dai termini « dieci settimane » e « sedici settimane ».

Articolo 7

Al paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 67, l'importo di 2 228 FB è sostituito dall'importo di 2 688 FB.

Articolo 8

Nel titolo V, è inserito l'articolo seguente :

« *Articolo 70 bis*

Al funzionario, incaricato dall'autorità che ha il potere di nomina di impartire corsi nel quadro del perfezionamento professionale contemplato nel terzo comma dell'articolo 24, può essere concessa un'indennità, alle condizioni stabilite nell'articolo 4 ter dell'allegato VII. ».

Articolo 9

All'articolo 73 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 4. Le Comunità, nei limiti degli obblighi che loro derivano dagli articoli 72, 73 e 75, sono surrogate di pieno diritto al funzionario o ai suoi aventi diritto nei loro diritti di ricorso contro il terzo responsabile dell'incidente che ha causato la morte o le ferite del funzionario o delle persone assicurate per il suo tramite. ».

Articolo 10

1. Il paragrafo 1 dell'articolo 74 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Per la nascita di un figlio di un funzionario viene corrisposto un assegno di 8 000 FB alla persona che ha la custodia effettiva di tale figlio.

Lo stesso assegno viene corrisposto al funzionario che adotti un bambino di età inferiore ai cinque anni che sia a suo carico ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 2 dell'allegato VII. ».

2. Il paragrafo 3 dell'articolo 74 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Il beneficiario dell'assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura percepiti da altra fonte per lo stesso figlio ; tali assegni vengono detratti dall'importo dell'assegno di natalità. Se il padre e la madre sono funzionari delle Comunità, l'assegno viene corrisposto soltanto una volta. ».

Articolo 11

Al secondo comma dell'articolo 79 l'espressione « eccettuata quella dell'aspettativa per motivi personali » è sostituita dall'espressione « eccettuata l'aspettativa per motivi personali per il periodo in cui non vi è stata acquisizione di diritti alla pensione a norma del paragrafo 3 dell'articolo 40 ».

Articolo 12

Al paragrafo 2, lettera f), dell'articolo 86, è aggiunto il testo seguente :

« senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto del funzionario, ».

Articolo 13

Nell'allegato I, parte A, la rubrica « quadro linguistico » è sostituita dal testo seguente :

« Quadro linguistico

L/A3	Capo divisione di una divisione di traduzione o di interpretazione
L/A4	Capo di un gruppo di traduzione o di interpretazione
L/A5	Revisore, traduttore principale, interprete principale
L/A6	Traduttore
L/A7	Interprete
L/A8	Traduttore aggiunto
	Interprete aggiunto ».

Articolo 14

Nell'allegato II, articolo 7, è aggiunto un terzo comma così redatto :

« Se, entro due mesi dalla designazione del secondo medico, non vi è accordo sulla designazione del terzo medico, questi viene assegnato d'ufficio dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee, su iniziativa di una delle due parti. ».

Articolo 15

Nell'allegato IV, articolo unico, è inserito il paragrafo seguente :

« 1 bis. Durante il periodo in cui ha diritto all'indennità, e durante i primi sei mesi successivi a detto periodo, il funzionario ha diritto, per sé stesso e le persone assicurate per il suo tramite, alle prestazioni garantite dal regime di assicurazione contro le malattie previsto all'articolo 72 dello statuto, purché versi il suo contributo, calcolato, a seconda dei casi, sullo stipendio base o sulla parte di esso di cui al paragrafo 1 del presente articolo e non possa essere coperto da alcun altro regime pubblico di assicurazione contro i medesimi rischi.

Al termine del periodo di cui al primo comma e alle condizioni ivi previste, l'interessato, su sua richiesta, può continuare a beneficiare delle prestazioni garantite dal suddetto regime di assicurazione contro le malattie, purché versi la totalità del contributo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 72 dello statuto.

Al termine del periodo durante il quale l'interessato ha diritto all'indennità, il contributo è calcolato sulla base dell'ultima indennità mensile percepita.

Quando il funzionario viene a beneficiare della pensione a carico del regime di pensione dello statuto, egli è assimilato, nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 72, al funzionario rimasto in servizio fino all'età di 60 anni. ».

Articolo 16

Nell'allegato V, articolo 6, è aggiunto un secondo comma così redatto :

« Inoltre, l'istituzione può concedere un congedo straordinario in caso di perfezionamento professionale, nei limiti previsti dal programma di perfezionamento professionale fissato dall'istituzione in applicazione del terzo comma dell'articolo 24 dello statuto. ».

Articolo 17

Nell'allegato V, articolo 7, è aggiunto un secondo comma così redatto :

« Quando il funzionario beneficia delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell'allegato VII, il tempo per il viaggio, calcolato sulla base della distanza per ferrovia che separa il luogo di congedo dalla sede di servizio, è determinato come segue :

— fino a 900 km : un giorno per l'andata-ritorno ;

— oltre 900 km : due giorni per l'andata-ritorno. »

Articolo 18

1. Nell'allegato VI, articolo 1, lettera a) i termini : « un'ora di tempo libero » sono sostituiti da « un'ora e mezza di tempo libero » e i termini « un'ora e mezza di tempo libero » sono sostituiti da « due ore di tempo libero ».

2. Nell'allegato VI, articolo 1, lettera b), la percentuale « 0,72 % » è sostituita da « 0,56 % ».

Articolo 19

1. Nell'allegato VII, articolo 1, paragrafo 1, l'importo di 2 228 FB è sostituito dall'importo di 2 688 FB.

2. Nell'allegato VII, articolo 1, paragrafo 3, i termini « i 250 000 FB all'anno » sono sostituiti dai termini « lo stipendio base annuo di un funzionario del grado C 3 al terzo scatto, con applicazione del coefficiente correttore fissato per il paese nel quale il coniuge esercita la sua attività professionale ».

Articolo 20

Nell'allegato VII, articolo 3, terzo comma, il primo trattino è sostituito dal testo seguente :

« — il funzionario la cui sede di servizio è distante almeno 50 km :

o da una scuola europea,

o da un istituto di insegnamento nella sua lingua, che il figlio frequenti per motivi pedagogici impellenti debitamente giustificati ; ».

Articolo 21

1. Nell'allegato VII, articolo 4, lettera a), primo trattino, il termine « europeo » è soppresso.

2. Nell'allegato VII, articolo 4, sono aggiunti i paragrafi seguenti :

« 2. Il funzionario che, non avendo e non avendo mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1, ha diritto a un'indennità di espatrio pari a un quarto dell'indennità di dislocazione.

3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, il funzionario che, per matrimonio, abbia acquisito d'ufficio e senza possibilità di rinunciarvi la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, è equiparato al funzionario di cui al paragrafo 1, lettera a), primo trattino. ».

L'attuale testo dell'articolo 4 diventa il paragrafo 1.

Articolo 22

Nell'allegato VII è inserita la sezione seguente :

« Sezione 2 ter

INDENNITÀ DI INSEGNAMENTO

Articolo 4 ter

L'autorità che ha il potere di nomina può concedere al funzionario menzionato nell'articolo 70 bis dello statuto un'indennità pari allo 0,45 % dello stipendio base mensile per ogni ora di corso impartito al di fuori delle ore normali di lavoro.

L'indennità è corrisposta insieme alla retribuzione di uno dei mesi successivi a quello durante il quale i corsi sono stati impartiti. ».

Articolo 23

1. Nell'allegato VII, articolo 7, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, è aggiunta la frase seguente :

« Tuttavia, se il viaggio di andata e ritorno comporta una distanza pari o superiore a 800 km, la tariffa per i funzionari delle categorie C e D è quella di prima classe ; ».

2. Nell'allegato VII, articolo 7, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il comma seguente :

« Se l'itinerario di cui al primo comma, primo trattino, supera la distanza di 500 km, e qualora l'itinerario normale comporti la traversata di un mare, l'interessato ha diritto, su presentazione dei biglietti, al rimborso delle spese di viaggio in aereo nella classe immediatamente inferiore a quella di "lusso" o alla "prima classe".».

3. Nell'allegato VII, articolo 7, paragrafo 2, ultimo comma, i termini « da quello sopra previsto » sono sostituiti dai termini « da quelli sopra previsti ».

Articolo 24

1. Nell'allegato VII, articolo 8, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dal testo seguente :

« Tuttavia, se il viaggio di andata e ritorno comporta una distanza pari o superiore a 800 km ed oltre, il pagamento, per i funzionari della categoria C e D, è effettuato sulla base del prezzo in prima classe. Se il calcolo non può essere effettuato su tali basi, le modalità sono fissate con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina. ».

2. Nell'allegato VII, articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto un secondo comma così redatto :

« Se la distanza per ferrovia tra la sede di servizio ed il luogo di origine è superiore a 500 km, e qualora l'itinerario normale comporti la traversata di un mare, l'interessato ha diritto, su presentazione dei biglietti, al rimborso delle spese di viaggio in aereo, nella classe immediatamente inferiore a quella di "lusso" o alla "prima classe". ».

Articolo 25

1. Nell'allegato VII, articolo 12, paragrafo 2, primo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente :

« In questo caso il rimborso è effettuato, su presentazione dei biglietti, nella classe immediatamente inferiore a quella di "lusso" o alla "prima classe". ».

2. Nell'allegato VII, articolo 12, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, i funzionari che accompagnino in una determinata missione un membro dell'istituzione possono ottenere per tale missione, su presentazione dei biglietti, il rimborso del percorso nella classe utilizzata dal membro dell'istituzione. ».

3. Nell'allegato VII, articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, sono soppressi i termini « della categoria A dei gradi inferiori a A3 e del quadro linguistico dei gradi inferiori a L/A3 ».

Articolo 26

Nell'allegato VIII, articolo 3, lettera a), è aggiunto il testo seguente :

« e, alle condizioni previste dall'articolo 40, paragrafo 3, secondo comma, ultima frase dello statuto, nella posizione di cui all'articolo 35, lettera c) dello statuto. ».

Articolo 27

Nell'allegato VIII, articolo 27, la prima frase è sostituita dal testo seguente :

« La moglie divorziata di un funzionario ha diritto, al decesso di quest'ultimo, alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione che la sentenza di divorzio non sia stata pronunciata esclusivamente per colpa del coniuge divorziato. ».

Articolo 28

Nell'allegato VIII, articolo 28, prima frase, i termini « se la sentenza di divorzio è stata pronunciata esclusivamente per colpa del funzionario » sono sostituiti dai termini « se la sentenza di divorzio non è stata pronunciata esclusivamente per colpa della moglie divorziata. ».

Articolo 29

Nell'allegato VIII, articolo 37, primo comma, seconda frase, è aggiunto il testo seguente :

« nonché nei confronti del funzionario in aspettativa per motivi personali che continui ad acquisire nuovi diritti alla pensione alle condizioni previste dall'articolo 40, paragrafo 3, dello statuto. ».

CAPITOLO II

MODIFICHE DEL REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 30

All'articolo 4, primo comma, è aggiunta la frase seguente :

« A titolo eccezionale può essere considerato agente locale anche l'agente assunto per svolgere mansioni esecutive presso gli uffici del servizio stampa e informazione della Commissione delle Comunità europee. ».

L'articolo 4, secondo comma, è sostituito dal testo seguente :

« Nelle sedi di servizio situate al di fuori dei paesi delle Comunità, può essere considerato agente locale l'agente assunto per espletare compiti diversi da quelli indicati nel primo comma, che non sarebbe giustificato, nell'interesse del servizio, affidare ad un funzionario o ad un agente avente un'altra qualifica ai sensi dell'articolo 1. ».

Articolo 31

All'articolo 14, dopo il primo comma, è inserito il comma seguente :

« Se, durante il periodo di prova, l'agente è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente. ».

Articolo 32

L'articolo 20, secondo comma, è sostituito dal testo seguente :

« Le disposizioni degli articoli 66, 67, 69, 70 e 70 bis dello statuto concernenti gli stipendi base, gli assegni familiari, l'indennità di dislocazione, l'indennità di decesso e l'indennità di insegnamento, si applicano per analogia. ».

Articolo 33

All'articolo 37, dopo il terzo comma, è inserito il comma seguente :

« In caso di decesso del coniuge, che non sia funzionario o agente temporaneo, di un agente temporaneo, i figli dell'agente temporaneo stesso, riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto, hanno diritto a una pensione di orfano fissata conformemente all'ultimo comma dell'articolo 80 dello statuto. ».

Articolo 34

L'articolo 65 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 65*

Le disposizioni dell'articolo 67 dello statuto, tranne il paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 69 dello statuto, nonché le disposizioni degli articoli 1, 2, 4 e 4 bis dell'allegato VII dello statuto, concernenti la concessione degli assegni familiari, dell'indennità di dislocazione e dell'indennità forfettaria, si applicano per analogia. ».

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia l'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto, di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del presente regolamento, è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1972.

L'articolo 5 è applicabile, per il restante periodo dell'aspettativa, al funzionario che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, è in posizione di aspettativa per motivi personali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 maggio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. B. ANDERSEN